

REDDITO IMPRESA E IRAP

Deducibili i servizi infragruppo senza necessità di una “super prova”

di **Fabio Landuzzi**

La **Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna**, sentenza n. 693/13/16 del 22 febbraio 2016, nel confermare la precedente sentenza del giudice provinciale, ha rigettato l'appello dell'Amministrazione finanziaria facente seguito ad una **contestazione** che era stata **eccepita ad una società residente** – controllata da altra società italiana - in merito alla **deduzione di costi sostenuti** per alcune **prestazioni ricevute da una propria parte correlata** e relative ad **attività direzionali e commerciali** inerenti l'acquisto e la vendita dei prodotti rientranti nel *business* della controllata. In particolare, dalla lettura della sentenza emerge che la **contestazione sollevata dai verificatori** si basava essenzialmente:

- sul fatto che **le prestazioni** che avevano originato i costi **erano rese da un soggetto che era a sua volta amministratore delegato della controllante**, il che creava una **sovrapposizione di funzioni** tale per cui colui che prestava l'attività di consulenza all'origine del costo sarebbe stato già remunerato per tali servizi,
- sulla **presunta antieconomicità** della fattispecie,
- sul fatto che l'addebito di tale costo avrebbe rappresentato un **mero espediente contabile** volto a perseguire finalità di *tax planning*,

concludendo così che il costo non avrebbe potuto avere rilevanza fiscale per la **presunta carenza del requisito di inerenza**.

Ebbene, i **Giudici della CTR dell'Emilia Romagna**, nel richiamare l'orientamento della **Corte di Cassazione** (sentenza n. 6548/2012) hanno dapprima evidenziato che **è inerente “tutto ciò che sul piano dei costi e delle spese appartiene alla sfera dell'impresa, in quanto sostenuto nell'intento di fornire a quest'ultima un'utilità, anche in modo indiretto, rimanendone escluso solo quanto si può ricondurre alla sfera personale o familiare dell'imprenditore”**.

Il fatto che la prestazione fosse resa da una **parte correlata** – nel caso di specie, da un dirigente della controllante – **non determina** di per sé la necessità che la **dimostrazione dell'inerenza** dei costi sostenuti per tali servizi debba essere **subordinata alla produzione** di una sorta di **“super prova”** da parte della controllata; i **costi sostenuti per attività preparatorie alla produzione dei ricavi** imponibili per l'impresa hanno quindi **carattere di inerenza** ai fini fiscali, quand'anche si tratti di ricavi a manifestazione futura.

Una **diversa tesi** sarebbe figlia di un **approccio formalistico**, ovviamente fermo restando l'onere

in capo al contribuente che sostiene la spesa di **produrre documentazione** da cui si possa trarre l'**evidenza dell'importo sostenuto** e della **causa economica della prestazione**. Nel caso di specie, la controllata aveva documentato attraverso il contratto la natura del servizio reso, e risultava evidente la sua **proporzionalità** rispetto ai ricavi conseguiti.

La CTR dell'Emilia Romagna afferma, nella parte finale della sentenza, che il **potere dell'Amministrazione non può legittimamente spingersi** sino a svolgere un **sindacato sulla effettiva utilità del costo** ai fini della produzione dei ricavi; naturalmente, **a meno che** sia dimostrato che si tratta di **prestazioni inesistenti o simulate**.

Il fatto che si tratti di servizi resi da **parti correlate**, oppure che vi sia corrispondenza fra le compagini sociali delle parti contraenti, non può di per sé assurgere a prova o indizio di fittizietà dell'operazione, poiché si tratta di una **mera presunzione** se non accompagnata da elementi certi, precisi e concordanti.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione
**FISCALITÀ INTERNAZIONALE:
CASI OPERATIVI E NOVITÀ**
Bologna Milano